

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

384^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del presidente MANCINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	CORTELLONI (<i>Rin. Ital. e Ind.</i>)	Pag. 13
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	4	* NAPOLI Roberto (<i>CDU-CDR-NI</i>)	13
DISEGNI DI LEGGE		BEDIN (<i>PPI</i>)	14
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:		MULAS (<i>AN</i>)	17
(2987) <i>Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):</i>		LAURO (<i>Forza Italia</i>)	18
PERUZZOTTI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	8	PELELLA (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	19
* MANFROI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	9 e passim	MARCHETTI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	20
		Verifiche del numero legale	8, 9, 11
		Votazione nominale con scrutinio simultaneo	21
		Seguito della discussione:	
		(51) <i>SMURAGLIA ed altri. - Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro</i>	

(2319) MULAS ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativamente a nuove norme per la tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

DE LUCA Michele (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore	Pag. 23 e passim
GARILLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	23 e passim
MULAS (AN)	26, 33, 44
* CASTELLI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	26, 35, 43
PELLICINI (AN)	27
MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.)	28 e passim
* NAPOLI Roberto (CDU-CDR-NI)	28
LUBRANO DI RICCO (Verdi-L'Ulivo)	36, 38, 40
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	40
FILOGRANA (Forza Italia)	41, 45
CORTELLONI (Rin. Ital. e Ind.)	41
BEDIN (PPI)	42
COSTA (CDU-CDR-NI)	47
PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	49
Verifiche del numero legale	41, 49

ALLEGATO

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA Pag. 50

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	57
Assegnazione	57
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	57
Rimessione all'Assemblea	57

PETIZIONI

Annunzio	58
--------------------	----

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreotti, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bucciarelli, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Cioni, De Martino Francesco, Falomi, Fanfani, Lauria Michele, Leone, Manconi, Manzi, Monticone, Pizzinato, Robol, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bernasconi, Carella e Rognoni per partecipare ai lavori di un convegno organizzato dall'Accademia nazionale di medicina di Chicago; Diana Lino e Martelli per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Palombo per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Bonfietti e Pellegrino per l'anniversario della strage di Brescia; Biasco per partecipare all'inaugurazione della fiera del levante in Albania.

Ove non presenti alla seduta, non sono computati ai fini del numero legale i senatori Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Elia, Loiero, Pieroni, Salvato e Salvi, componenti del Comitato della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, perchè impegnati nella discussione alla Camera del progetto di legge costituzionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2987) Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2987. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione.

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonchè dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in coerenza con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

2. I decreti legislativi saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, formazione e prevenzione, il mantenimento delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, e garantire, in particolare, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sia a bordo delle navi che nei porti, ivi comprese le attività di manutenzione e riparazione, salve le specificazioni e integrazioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1, che in ogni caso non potranno comportare un abbassamento del livello di tutela previsto dalle predette disposizioni;

b) determinare, sempre nel contesto della normativa di prevenzione vigente, anche gli obblighi e le responsabilità specifiche in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi relativamente alla esposizione ad

agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni;

c) fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di abitabilità degli alloggi degli equipaggi;

d) definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale;

e) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

f) fissare, relativamente al personale marittimo, i criteri relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro;

g) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

h) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi, nonché del personale addetto alle attività nell'ambito del porto, tramite l'istituzione di corsi specifici di formazione, anche obbligatori;

i) prevedere i criteri per il rilascio di certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione del personale marittimo e del personale addetto alle attività nell'ambito del porto;

l) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali saranno riservate alle infrazioni in materia di sicurezza del lavoro ed igiene in conformità del disposto e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b), n. 1, n. 2 e, limitatamente al primo periodo, n. 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, ed al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e tenendo conto della necessità di armonizzare la disciplina rispetto a quella prevista dal titolo IX del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le infrazioni che non rientrano nella previsione della predetta legge n. 499 del 1993, nelle parti sopra richiamate, e dunque che non attengono a violazioni di norme di sicurezza e di igiene, potranno essere previste sanzioni amministrative in ragione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire duecento milioni. Ad integrazione delle sanzioni penali ed amministrative potranno essere previste misure interdittive quali la revoca da parte della autorità portuale di autorizzazioni o concessioni, limitatamente ai casi più gravi;

m) individuare nell'autorità portuale l'organo competente ad erogare le sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia penale, indicare la competenza esclusivamente nell'organo di vigilanza previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Al fine di assicurare la coerenza degli interventi e di evitare sovrapposizioni, può essere individuato un organo di mero coordinamento per le aree e i settori considerati nei decreti legislativi di cui al comma 1, nell'ambito delle competenze generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1998.

3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente il termine suindicato, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Ricordo che su questo articolo sono stati presentati e illustrati i seguenti emendamenti, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo si sono già pronunciati:

Sopprimere l'articolo.

1.1 MANFROI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le altre: «due anni».

1.2 MANFROI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «formazione e prevenzione» inserire le seguenti: «senza costi per il datore di lavoro».

1.3 MANFROI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «e garantire, in particolare» fino alla fine del comma.

1.4 MANFROI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.5 MANFROI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «a bordo delle navi».

1.6 MANFROI

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza, in coerenza con le indicazioni e linee guida fissate dal Ministero della sanità».

1.7 MANFROI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e di abitabilità degli alloggi degli equipaggi» con le altre: «del personale di terra e viaggiante».

1.8 MANFROI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «relativamente al personale marittimo».

1.9 MANFROI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «personale marittimo» inserire le seguenti: «nonchè del personale addetto alle attività nell'ambito del porto».

1.10 MANFROI

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: «e la formazione».

1.11 MANFROI

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «nell'ambito del porto» inserire la seguente: «anche».

1.12 MANFROI

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: «anche obbligatori».

1.13 MANFROI

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.14 MANFROI

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.15 MANFROI

Al comma 1, lettera l), primo periodo, sopprimere le parole: «e penali».

Sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

1.16 GRECO, SCHIFANI, NOVI

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1.16a

MANFROI

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*m-bis*) prevedere che il Ministero dei trasporti e della navigazione provveda all'attuazione dei decreti legislativi mediante le ordinarie strutture amministrative».

1.17

MANFROI

Al comma 3, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le altre: «venti giorni».

1.18

MANFROI

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 10,35).

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

MANFROI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2987

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

MANFROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANFROI. Signor Presidente, l'emendamento 1.4 propone di sopprimere al comma 2 lettera a) dell'articolo 1 le parole da: «e garantire, in particolare» fino alla fine del comma.

In sostanza, il testo di questo articolo 1 propone al Governo di garantire il rispetto di una legge esistente. Non so se serve una nuova legge per garantire l'applicazione di una già vigente.

Quindi, mi pare che la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 possa essere soppressa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

MANFROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANFROI. Signor Presidente, l'emendamento 1.6 propone di sopprimere le parole: «a bordo delle navi» al comma 2, lettera *b*) dell'articolo 1.

Anche in questo caso è necessario ripetere lo stesso ragionamento che ho fatto nella precedente dichiarazione di voto. La lettera *b*) recita testualmente: «determinare, sempre nel contesto della normativa di prevenzione vigente, anche gli obblighi e le responsabilità specifiche in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi relativamente alla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici...». In sostanza, anche in questo caso, si richiama il Governo all'applicazione di una normativa vigente. Ripeto che non mi sembra opportuno e neanche necessario predisporre una legge per applicarne un'altra vigente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

MANFROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANFROI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla lettera *f*), laddove in Commissione è stato aggiunto l'inciso «relativamente al personale marittimo».

Non so quale significato viene attribuito all'espressione «personale marittimo», se cioè si intenda soltanto il personale navigante o, più generalmente, si intenda tutto il personale adibito alle attività marittime, compreso quello che lavora a terra.

La dizione «personale marittimo» mi sembra sia estremamente generica e potrà dare adito a delle confusioni. Se si intende solo il personale navigante sarebbe opportuno quanto meno sostituire la parola «marittimo» con l'altra «navigante»; peraltro se si intende solo il personale navigante non si comprende per quale motivo debba essere escluso il personale a terra, per il quale devono essere presi in considerazione gli stessi criteri che valgono per il personale navigante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

Verifica del numero legale

MANFROI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Senatore Cortelloni, vicino a lei vi è una luce accesa ma non è presente alcun collega; la prego di estrarre la tessera da quella postazione.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2987

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16a, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CORTELLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sempre più spesso viene sottolineata, a ragione, l'esigenza di intervenire con nuovi strumenti sulle questioni della sicurezza nel mondo lavorativo.

Una simile necessità scaturisce dalla consapevolezza che le dinamiche del mondo produttivo e appunto delle questioni della sicurezza dei luoghi di lavoro sono in continua evoluzione; è segno di capacità politica saper individuare per tempo gli scenari che si prospettano, creando al tempo stesso gli strumenti più adatti per indirizzare correttamente tali sviluppi futuri.

Il disegno di legge che oggi siamo chiamati a votare, pur perseguendo l'obiettivo di interventi rapidi e circostanziati, non tende in alcun modo a derogare alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni). Semmai si intende qui integrarla, proprio tenendo conto della specificità del settore, stabilendo norme più adeguate per la prevenzione dei rischi e ulteriormente definendo tutti i fattori da cui potrebbero derivare situazioni di pericolosità o di nocività.

Nel contesto (certo molto ampio e per molti versi ancora da esaminare) della riforma strutturale della materia inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro, il presente disegno di legge assume grande rilievo sia dal punto di vista della sua specifica validità, sia dal punto di vista della più ampia volontà di intervento migliorativo sul tema in discussione.

Per queste ragioni riteniamo importante l'approvazione del testo e pertanto annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rinnovamento Italiano e Indipendenti. (*Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti*).

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NAPOLI Roberto. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già ieri ho anticipato la nostra posizione favorevole a questa delega al Governo, pur con alcuni rilievi che credo il Governo debba condividere.

Insieme al collega Smuraglia siamo stati relatori agli schemi di decreti legislativi nn. 626 del 1996 e 242 del 1996, che rappresentano indubbiamente l'impianto legislativo sulla sicurezza negli ambienti di lavoro di maggiore rilevanza, precedute forse dal decreto legislativo n. 277 del 1991, che rappresenta la premessa alle normative del 1994 e del 1996. Non c'è dubbio che molto ancora bisogna fare per avere un impianto legislativo che sia agile e funzionale e che dia risposta ai problemi dell'ambiente di lavoro.

Non c'è dubbio che molto c'è da fare per favorire l'applicazione delle norme, soprattutto attraverso i meccanismi di incentivazione alle piccole e medie imprese, all'artigianato e al commercio. È necessario ancora semplificare ulteriormente in termini burocratici queste norme; è necessario intervenire in alcuni specifici settori in cui l'adeguamento degli im-

pianti rappresenta ancora un onere economico effettivamente molto rilevante; è necessario anche intervenire sulle figure previste dal decreto legislativo n. 626, in particolare quella del medico competente, che risultano essere ancora notevolmente carenti sul piano nazionale.

La norma oggi in esame si inserisce nel percorso di formazione di una situazione di sicurezza negli ambienti di lavoro ed in particolare va a colmare una lacuna che attiene al lavoro nel settore portuale e marittimo. Già in Commissione lavoro, previdenza sociale abbiamo espresso il nostro parere favorevole, e lo daremo anche oggi, con una valutazione subordinata, che è quella di ritenere molto lungo il tempo concesso al Governo. Sei mesi infatti sono tanti per dare risposta ad un settore che invece necessitava di una risposta in tempi più rapidi.

Rispetto alle risposte che poi sono state date al collega Mulas sulle osservazioni che faceva ieri, riteniamo di dover contribuire alla proposta avanzata dal senatore Smuraglia sul riordino di tutte le normative sul lavoro, quella che è ormai nota come il testo unico sul lavoro. Si tratta di una normativa di cui abbiamo decisamente bisogno per evitare contrapposizioni e contraddizioni in questo settore. Ci auguriamo di poter fare in Commissione un lavoro proficuo con il proponente per realizzare una normativa che abbia i requisiti di cui prima ho parlato: risposte chiare, incentivazioni per le aziende, norme snelle, evitando successivi oneri e carichi per le aziende, con l'obiettivo di riuscire a garantire finalmente sicurezza vera negli ambienti di lavoro.

Per questo motivo, a nome del Gruppo per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia), esprimo voto favorevole sul provvedimento in esame.

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Partito popolare italiano preannuncio il voto favorevole su questo disegno di legge. Le motivazioni sono sostanzialmente quelle che il relatore ha già illustrato. L'iniziativa che andiamo a realizzare oggi si inserisce nella più generale riflessione che in particolare il Senato, nella Commissione lavoro, previdenza sociale, sta svolgendo relativamente alla disciplina unitaria della sicurezza e della tutela dei lavoratori e della salute nei posti di lavoro.

All'interno di questo quadro unitario si inserisce quindi anche questo capitolo. Vorrei a tal proposito fare due sottolineature. Non si tratta di introdurre nè deroghe, nè regimi speciali per quanto riguarda il settore marittimo, cioè il settore del lavoro sia in mare che nei porti; neanche si tratta di introdurre delle norme speciali o delle sanzioni nuove rispetto ai decreti legislativi che fanno da base a questo disegno di legge. Si tratta piuttosto di riconoscere che vi sono delle specificità e che i due decreti legislativi vigenti non coprono interamente la materia. Con questo disegno di legge contribuiamo anche a risolvere tali questioni, ma - ripeto - ciò

avviene all'interno di un quadro più generale, di un testo unico al quale si sta lavorando e che, con il concorso del Governo, occorrerà portare a conclusione al più presto.

Mi sembra rilevante anche, dal punto di vista delle procedure, il fatto di aver individuato nell'autorità portuale l'organismo di riferimento per questa materia. Una delle questioni che solitamente vengono sollevate a più riprese in materia riguarda infatti proprio la dispersione degli organi di controllo e degli organi di riferimento. Questa mi sembra una novità interessante e rilevante dal punto di vista della normativa futura.

Voglio concludere associandomi a quanto diceva testè il senatore Napoli circa i 180 giorni concessi al Governo per presentare la normativa delegata, che sono da considerare un tempo estremamente lungo. Invitiamo il Governo ad usufruire certamente di questo tempo cercando nei limiti del possibile di abbreviarlo.

Infine, un'osservazione di carattere tecnico che comunque non inficia il voto favorevole. Il provvedimento in corso di approvazione è in sintonia con la normativa europea in materia, anche se nel caso di provvedimenti come questi sarebbe più opportuno prevedere un riferimento specifico alle direttive dell'Unione europea che vengono recepite. I procedimenti di infrazione dell'Unione europea all'Italia molto spesso non nascono dal fatto che la nostra normativa non è adeguata, ma dal fatto che non esistono poi norme specifiche di recepimento delle direttive europee stesse. Questa poteva essere un'occasione, anche se in ogni caso non si tratta di un elemento che inficia il voto favorevole che nel complesso i Popolari attribuiscono al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano*).

MANFROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANFROI. Signor Presidente, abbiamo già avuto modo di rilevare come a nostro giudizio il provvedimento in esame sia sostanzialmente inutile quand'anche non dannoso. È inutile perchè per lo più impone al Governo di far rispettare delle leggi già esistenti. Abbiamo rilevato in precedenza come questo provvedimento richiami il Governo all'applicazione del decreto legislativo n. 626, una legge dello Stato applicabile nella generalità del mondo del lavoro e quindi anche in quello portuale. Si richiama successivamente il Governo all'applicazione, nel contesto della normativa vigente, delle responsabilità in tema di agenti chimici e altro. Dal momento che il provvedimento richiama il Governo all'applicazione di leggi esistenti, non ci sembra opportuno approvarlo.

Abbiamo già rilevato come questo provvedimento venga oltretutto ad affiancarsi ad un altro provvedimento di carattere più generale, attualmente in discussione in Commissione lavoro, vale a dire il testo unico sulle norme della sicurezza del lavoro. Questo testo unico, dal momento che già esiste questo primo affiancamento, non potrà più essere considerato un testo unico bensì, per così dire, un testo «quasi» unico, in quanto

c'è già una aggiunta. Sarebbe quanto meno opportuno, considerato che siamo in fase di approvazione del provvedimento e i tempi tecnici per arrivare alla definitiva conclusione di tale *iter* – mi riferisco ai 180 giorni accordati al Governo per l'emanazione dei decreti delegati a cui devono aggiungersi altri 45 giorni per l'espressione del parere da parte del Parlamento –, che la discussione sul testo unico in Commissione lavoro venga quanto meno sospesa.

Oltre a queste disposizioni inutili il provvedimento in esame contiene altresì delle disposizioni assolutamente velleitarie laddove impone delle condizioni da applicare sui mezzi naviganti, le navi, e non si sa esattamente da chi poi queste disposizioni debbano essere fatte rispettare. Non riesco ad immaginare un ispettore del lavoro che arriva in elicottero su una nave per controllare gli effettivi orari di lavoro oppure le condizioni igieniche degli alloggi degli equipaggi. Già sappiamo in quali condizioni sono costretti a lavorare gli ispettori del lavoro e che a loro è interdetto perfino l'uso dell'auto propria per recarsi sui cantieri ad esercitare il loro compito. Sappiamo che sono carenti di ogni mezzo, di ogni strumento: perfino l'uso del telefono è talvolta interdetto. Questo è il vero problema. È inutile baloccarsi con nuove leggi quando sappiamo che le leggi già esistenti non vengono applicate per scarsa educazione all'applicazione delle leggi sulla sicurezza, ma soprattutto per scarso controllo. Sappiamo da quali carenze siano afflitti gli organici degli ispettorati del lavoro, soprattutto nelle regioni del Nord; sappiamo che in certe regioni del Sud gli ispettori del lavoro devono confrontarsi con la sfida della camorra, che molto spesso impedisce loro di operare. Abbiamo avuto notizie, ad esempio, che in provincia di Caserta si è dovuto ricorrere ad ispettori del lavoro provenienti da altre province per imporre un intervento in certi settori controllati dalla camorra. Questi sono i problemi veri della sicurezza, non approvare nuove leggi, che vanno ad affastellarsi su quelle già esistenti.

Noi siamo d'accordo che in Italia ci sono troppi infortuni sul lavoro, ma siamo anche convinti che essi non derivano dalla mancanza di leggi, perchè le leggi ci sono e alle volte sono eccessive, a volte sono inutilmente onerose, soprattutto per i datori di lavoro. I troppi infortuni sul lavoro sono dovuti alla mancata osservanza delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro, alla scarsa educazione sia dei lavoratori, che dei datori di lavoro, alla mancanza dei controlli e qualche volta alla mancanza dei controlli su chi dovrebbe controllare. In Commissione lavoro abbiamo anche rilevato l'esistenza di numerose aree di connivenza tra gli organi dello Stato che dovrebbero controllare l'applicazione delle leggi sulla sicurezza e chi invece non vuole applicarle. È questo, quindi, il problema vero che il Parlamento dovrebbe decidersi ad affrontare. Per questo motivo diamo un voto negativo al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania Indipendente*).

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo Alleanza Nazionale ritiene che il provvedimento in esame sia praticamente asettico: infatti, non porta nulla di nuovo nel campo dell'igiene e sicurezza nel mondo del lavoro. Esiste, ed è stata più volta ricordata, una normativa nazionale in materia, esistono numerose direttive dell'Unione europea che regolano la sicurezza e l'igiene nei vari posti di lavoro e quindi il Governo avrebbe potuto trovare una soluzione transitoria per dirimere il dubbio che, sicuramente esiste, per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene nei porti.

Anche qui è necessario rilevare che con questo provvedimento si cerca di tamponare la situazione pregressa che si è venuta a determinare evidentemente per la molta leggerezza. In Italia si continuano a sfornare leggi che poi si rivelano incomplete, che hanno necessità di aggiornamenti e di aggiustamenti e quindi, invece di portare serietà e tranquillità in un mondo del lavoro che ha tanti problemi, servono a complicare un po' le cose.

Inoltre, riteniamo che questo provvedimento sia stato portato in Aula in un momento sbagliato, perchè viene a confliggere con una precisa norma del Regolamento del Senato. Noi abbiamo posto un quesito, signor Presidente, riferito all'articolo 51 del Regolamento, che stabilisce l'impossibilità di affrontare uno stesso argomento in due sedi diverse, in Commissione e in Aula. Ebbene, proprio stasera in Commissione lavoro scadono i termini della presentazione degli emendamenti relativi alla delega al Governo per un testo unico relativo all'igiene e alla sicurezza nei posti di lavoro. Invece ci troviamo in Aula per approvare un testo che non sapremo dove andrà a sistemarsi nell'ambito della normativa generale.

Procediamo su questo doppio binario della legislazione, continuiamo a calpestare il nostro Regolamento, continuiamo a legiferare portando confusione nella materia, invece che chiarezza. Per giustificare il fatto che questo provvedimento venga approvato con una certa urgenza, non si può neanche addurre l'argomento della fretta; stasera in Commissione lavoro si potrà cominciare a deliberare sul testo unico. Ma anche se la Presidenza ha deciso di superare il dubbio che abbiamo in proposito suscitato, lo stesso problema si riproporrà alla Camera. Infatti non si può legiferare alla Camera e al Senato contemporaneamente sullo stesso argomento. Il problema è stato affrontato anche ieri in Commissione lavoro, dove si è posto negli stessi termini. Si stava discutendo su un disegno di legge relativo alle esenzioni fiscali per le collaboratrici domestiche. Il Presidente della Commissione è venuto a conoscenza del fatto che lo stesso argomento è affrontato in questo momento anche alla Camera e quindi ha scritto una lettera - così ha detto ieri - ai Presidenti di Camera e Senato per invitarli a decidere in quale sede il problema debba essere affrontato.

Allora, non riesco a capire perchè si voglia perseverare nell'errore continuando a discutere di questo argomento. Riteniamo però che, tutto sommato, il provvedimento sia sostanzialmente valido, anche se in questo momento porterà ulteriore confusione nella materia in esame. Quindi, per

non creare ulteriori motivi di conflittualità, il Gruppo Alleanza Nazionale si asterrà nella votazione sul disegno di legge n. 2987. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, pur condividendo l'opportunità di un intervento di riforma, non si può accogliere positivamente un provvedimento che tende a conferire al Governo una delega eccessivamente ampia, relativamente all'oggetto, e generica in relazione ai principi e ai criteri direttivi. Il Governo ha scelto ancora una volta di avvalersi dello strumento della delega legislativa, oltre tutto in modi e in termini inaccettabilmente generici. Ciò basterebbe per dichiarare il nostro voto di astensione, che al Senato significa voto contrario; ma noi voteremo contro, per ulteriori ed importanti motivi.

Il trasporto marittimo e portuale veramente fa parte di quella competizione globale che interviene nell'ambito internazionale. Fissare, relativamente al personale marittimo, criteri che vanno al di là della competizione internazionale non ci sembra logico. Infatti, la condizione OIL n. 180 del 1996, in corso di ratifica da parte dello Stato italiano, e la direttiva europea sull'orario di lavoro a bordo di navi, in corso di emanazione, contengono una frase identica, con una «o» disgiuntiva; nel senso che per il personale marittimo si possono fissare i criteri relativi ai periodi minimi di riposo o massimi di lavoro. Quindi, andremmo in controtendenza rispetto a questo orientamento internazionale, di cui l'Italia deve tener conto. Lo Stato ratificante – e noi dovremmo procedere a questa ratifica a breve – nel regolare questo fenomeno, può scegliere il regime dell'orario massimo di lavoro o quello del periodo di riposo minimo, ma non può stabilire entrambe le cose contemporaneamente.

Inoltre, il termine complessivo della delega, che è di 180 giorni, ci sembra troppo lungo. Vorrei ricordare a questa Assemblea che la legge n. 84 del 1994 prevede che il regolamento dei porti sia emanato entro 6 mesi; invece, dopo ben quattro anni stiamo ancora aspettandolo.

È prevista una delega al Governo anche per la fissazione di principi e sanzioni penali. Noi non riteniamo di poter dare questa ulteriore delega al Governo, perchè siamo dell'avviso che le problematiche in questo paese possono essere risolte non soltanto con sanzioni penali. Pensiamo che ci siano altri rimedi.

L'ultimo problema da sottolineare, ma soltanto in ordine, Presidente, è quello che si disattendono ancora una volta gli ordini del giorno approvati in quest'Aula. Mi riferisco soprattutto all'ordine del giorno n. 5.2280.1 del 7 maggio 1997, approvato da quest'Assemblea, che conteneva precisi impegni per il Governo. Vorrei dire al relatore di maggioranza del provvedimento n. 2280 che dovrebbe togliere la delega al Mini-

stro, non dovrebbe più riconoscere fiducia ad un Ministro che disattende degli ordini del giorno approvati da quest'Aula.

Per questi motivi, il Gruppo Forza Italia voterà contro il provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PELELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELELLA. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, da parte dei Democratici di sinistra sarà dato un convinto voto positivo al provvedimento in esame.

Onorevoli colleghi, noi ci stiamo occupando di un settore e di attività in cui si registrano incidenti spesso mortali: chi può dimenticare le tragedie di Ravenna o di Genova o il decesso avvenuto, per incidente sul lavoro, nel porto di Genova poche ore fa.

Il nostro voto convinto discende da due considerazioni. Innanzitutto dalla riconosciuta esigenza di armonizzare quanto disposto dalla disciplina generale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in primo luogo da quello che potremmo definire la madre di tutti i provvedimenti legislativi, il decreto n. 626 del 1994, con la specificità delle attività e dei lavori svolti nell'ambito del settore portuale o marittimo.

Non so perchè quando si parla di sicurezza dei luoghi di lavoro, di tutela della salute dei lavoratori, spesso si ergano delle incomprensibili barriere. In una stagione in cui parliamo di flessibilità, sia sul terreno dei rapporti di lavoro che su quello dei livelli salariali, credo sia nostro compito, al di là delle collocazioni di maggioranza e di opposizione di ciascun Gruppo presente in Aula, trattare con grande rispetto e con la massima attenzione i problemi che riguardano le condizioni materiali di uomini in carne ed ossa.

Credo che vi sia un'altra ragione che rendeva necessario delegare al Governo questa materia ai fini del completamento, della individuazione di norme più stringenti, tenuto anche conto del livello di pericolosità e quindi dei rischi che nelle attività connesse a questo settore sono presenti. Mi riferisco alla esigenza di colmare dei vuoti. Si trattava di definire meglio gli obblighi e le responsabilità in materia di rischi da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici; in particolare, si pensi all'esposizione al piombo, all'amianto e al rumore, problemi affrontati in maniera non sufficientemente esaustiva dal decreto legislativo n. 277 del 1991 per quanto riguarda il settore dei trasporti. Infine, vi sono carenze in materia di individuazione di *standard* di igiene e di abitabilità per gli alloggi degli equipaggi.

Nel momento in cui ci occupiamo di questo settore, conoscendone – come ricordavo – i rischi altissimi e gli incidenti frequentissimi, credo che il nostro obbligo sia quello di offrire il massimo di tutela e di garanzia e di indicare norme che siano ispirate a tale finalità. Ecco perchè il nostro

voto è convintamente positivo (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo Rifondazione Comunista sul disegno di legge in esame che affronta il problema della sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo.

Il provvedimento intende conferire una delega che ci auguriamo il Governo attui in tempi molto brevi inserendo nel settore, nell'ambito della delega attribuitagli, norme molto più stringenti, così come sosteneva nel suo intervento il collega Pelella. È necessario fare chiarezza nell'ambito specifico del lavoro portuale e marittimo per garantire effettivamente margini di sicurezza.

Viviamo in un periodo nel quale si registrano continuamente incidenti sul lavoro, una catena sempre più lunga e anziché attuare maggiori condizioni di sicurezza, nei vari settori si verifica un ampliamento della casistica degli incidenti anche mortali.

Il settore del lavoro portuale e marittimo registra pericoli ricorrenti e gravissimi incidenti, anche per l'accavallarsi di competenze da chiarire fino in fondo. Dunque, è estremamente opportuno che il Governo intervenga rapidamente sulla base della delega che gli viene attribuita per garantire nel settore una maggiore sicurezza e una certezza di competenze per gli interventi necessari.

Credo pertanto che l'orientamento generale sia positivo e mi auguro che il problema della sicurezza del lavoro diventi centrale nell'impegno programmatico del Governo.

Attualmente è già in corso in Commissione lavoro del Senato un esame che si sta conducendo in modo positivo in ordine ad un complesso provvedimento volto al riordino e alla chiarificazione dei più vari settori, al quale molti colleghi hanno fatto riferimento. Ritengo tuttavia che l'urgenza di intervenire specificamente con l'attribuzione di delega sussista veramente e non contraddica il disegno più generale in corso di esame in Commissione lavoro.

Se è vero che nel nostro sistema è necessario intervenire in molti settori con un processo di depenalizzazione di fattispecie penali minori – in Commissione giustizia è in corso un importante lavoro in questa direzione –, ritengo però che di depenalizzazione non si debba parlare nel settore della sicurezza del lavoro ed in questo senso ci stiamo muovendo, perché si intervenga su tale problema affrontando tutti gli ambiti che possano garantire la sicurezza. Ad ogni modo, l'aspetto repressivo, anche di carattere penale, non va assolutamente sottovalutato, è necessario che soprattutto i primi responsabili della sicurezza, cioè i datori di lavoro, entrino nell'ordine di idee che non è possibile procedere così come si è fatto da tempo

ed in modo più accentuato negli ultimi anni, cioè con sistemi che non garantiscono assolutamente la sicurezza e che, al contrario, determinano una *escalation*, un aumento del numero dei morti e degli incidenti sul lavoro.

Non si può pensare di attuare una depenalizzazione nell'ambito di questo settore nel quale, invece, deve esserci fermezza per poter garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2987 composto del solo articolo 1.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	154
Senatori votanti	153
Maggioranza	77
Favorevoli	141
Contrari	8
Astenuti	4

Il Senato approva.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(51) SMURAGLIA ed altri. – Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro

(2319) MULAS ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativamente a nuove norme per la tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 51 e 2319.

Ricordo che nel corso della seduta del 28 aprile si è conclusa la discussione generale.

Il relatore, senatore De Luca Michele, intende replicare?

DE LUCA Michele, *relatore*. Signor Presidente, non intendo replicare.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo intende intervenire?

GARILLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 51, nonchè sugli emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sull'emendamento 2.9, sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 51, nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Repressione delle condotte limitatrici dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si applicano, su ricorso del rappresentante per la sicurezza che vi abbia interesse, le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.1

CORTELLONI, DI BENEDETTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Salvo i casi disciplinati dall'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, qualora il datore di lavoro ponga in essere reiterati e continuati comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si applicano, su ricorso del rappresentante per la si-

curezza che vi abbia interesse, le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni».

1.2

CORTELLONI, DI BENEDETTO

Al comma 1, sostituire le parole: «impedire o limitare», con le altre: «impedire, limitare o ritardare».

1.3

MULAS, FLORINO, BONATESTA

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «sulla repressione della condotta antisindacale».

1.4

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORTELLONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.2.

MULAS. Signor Presidente, do anch'io per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.4.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE LUCA Michele, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GARILLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Cortelloni e Di Benedetto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Cortelloni e Di Benedetto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Condizioni di ammissibilità alla procedura di applicazione della pena a richiesta)

1. In tutte le ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, quando si verta in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l'ammissione alla procedura è comunque condizionata alla dimostrazione che la situazione di danno o di pericolo è stata rimossa.

2. Qualora sia stata ammessa la costituzione di parte civile o l'intervento di organizzazioni sindacali o del rappresentante per la sicurezza, deve essere acquisito anche il loro parere in ordine alla effettiva eliminazione delle situazioni di cui al comma 1.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.1

CORTELLONI, DI BENEDETTO

Sopprimere il comma 1.

2.2

PINGGERA

Al comma 1, sostituire le parole da: «alla dimostrazione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «alla comprovata dimostrazione che la situazione di danno o di pericolo sia stata rimessa nei tempi previsti dalla legge».

2.3

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, dopo le parole: «comunque condizionata alla», inserire le seguenti: «comprovata».

2.4 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, dopo le parole: «è stata», inserire la seguente: «effettivamente».

2.5 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei tempi previsti dalla legge».

2.6 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, dopo le parole: «è stata rimossa», aggiungere, in fine, le seguenti: «, quando nel corso dell'udienza preliminare siano emersi plurimi, gravi e circostanziati indizi relativi alla esistenza e permanenza della situazione di pericolo o di danno».

2.7 CORTELLONI, DI BENEDETTO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il rappresentante per la sicurezza può costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, ai sensi degli articoli 91, e seguenti del codice di procedura penale al fine di ottenere, in aggiunta al risarcimento del danno, la rimozione della situazione nociva entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza».

2.8 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le piccole e medie imprese, salvo i casi di dolo o colpa grave del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, tutte le spese per l'eliminazione della situazione di pericolo e di danno, che superino l'importo complessivo di lire 5 milioni, sono poste a carico del Fondo per l'eliminazione delle situazioni di pericolo sul luogo di lavoro, iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Al Fondo è devoluta una quota pari al 10 per cento dell'IRPEG risultante dalla dichiarazione dell'obbligato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero del tesoro».

2.9 CORTELLONI, DI BENEDETTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In ogni caso, qualora vi sia costituzione di parte civile, la richiesta di cui all'articolo 444 non può essere accolta se non vi sia la dimostrazione dell'avvenuto risarcimento del danno o dell'offerta formale di risarcimento, di cui il giudice ritenga la congruità».

2.10

LUBRANO DI RICCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORTELLONI. Signor Presidente, gli emendamenti 2.1, 2.7 e 2.9 si illustrano da sè.

PINGGERA. Signor Presidente, l'emendamento 2.2 si illustra da sè.

MULAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati e vorrei apporre la mia firma all'emendamento 2.1, presentato dai senatori Cortelloni e Di Benedetto.

LUBRANO DI RICCO. Gli emendamenti 2.5 e 2.10, signor Presidente, si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE LUCA Michele, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1 mentre sono contrario a tutti gli altri. La ragione di questa contrarietà è molto semplice: abbiamo cercato di ridurre al minimo il contenuto di questo disegno di legge per favorire un'approvazione immediata. Per cui siamo contrari a tutti gli emendamenti, sia quelli che riducono ulteriormente sia quelli che cercano di ampliare, anche quando ripropongono il testo iniziale, proprio per questa scelta minimalista che riteniamo di preferire.

GARILLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo è favorevole sull'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo 2. Si dichiara contrario su tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

* CASTELLI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la nostra firma all'emendamento 2.1 e vorrei fare una breve dichiarazione di voto, anche se probabilmente postuma, visto che l'articolo verrà eliminato.

Vorrei sottolineare – l'ho fatto già in sede di discussione generale – il modo in cui si scrivono determinate leggi. A me fa molto piacere che que-

sto provvedimento, cammin facendo, sia stato profondamente modificato, eliminando delle incongruenze veramente incredibili per certi versi.

Vorrei richiamare l'Aula sul contenuto di questo articolo. Ripeto, è un richiamo inutile a questo punto, visto che verrà eliminato, però c'è da domandarsi con quale spirito si scrivono le leggi. Questo è il punto.

Mi riferisco al progetto di legge delega per il testo unico che è già stato richiamato da un nostro collega in sede di votazione del provvedimento precedente. Quando il senatore Manfroi diceva che non si possono scrivere leggi che obbligano a rispettare leggi già vigenti, perchè è del tutto inutile, ha completamente ragione. Qui mi pare che lo spirito sia lo stesso, il medesimo spirito cui è improntato il disegno di legge delega che andremo a discutere in Commissione.

Il comma 1, dell'articolo 2, prevedeva che si dovesse dimostrare che le situazioni di pericolo erano state eliminate. Ma questo è già prescritto nella legge n. 457 che è del 1955. Come si fa a scrivere un articolo che richiama una norma già vigente? È una cosa del tutto assurda. Ci lamentiamo sempre, ciascuno di noi è andato a fare i comizi e gli incontri pubblici dicendo che in Italia ci sono troppe leggi – chi dice 150.000, chi 100.000, chi 200.000 –, e poi si scrivono leggi che obbligano il cittadino a far rispettare la legge.

La seconda questione, relativa al comma 2, è ancora più incredibile, perchè si chiamano le organizzazioni sindacali a verificare se il pericolo è stato rimosso o meno. Capirei se questa norma fosse stata scritta da chi non ha mai visto nulla di sicurezza sul lavoro; ma chi minimamente conosce le questioni della sicurezza del lavoro dal punto di vista tecnico, come sicuramente conosce il presentatore di questa legge, sa che sono questioni di carattere tecnico, alcune volte molto profonde. Vorrei sapere che titolo, dal punto di vista della cultura tecnica e scientifica, possano avere le organizzazioni sindacali per andare a capire, per esempio, se la caldaia è sicura o no. Sono cose che non stanno nè in cielo, nè in terra.

A me fa molto piacere che sia il Governo sia il relatore abbiano avuto un soprassalto di buon senso e si siano dichiarati d'accordo sulla soppressione di questo articolo che veramente non faceva onore al legislatore italiano. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Senatore Castelli, prendiamo atto della sua firma aggiunta all'emendamento 2.1.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, siamo anche noi favorevoli alla soppressione dell'articolo 2, anche perchè tale articolo introduceva una deroga alla norma generale dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di patteggiamento. Tale deroga era abbastanza strana ed inu-

suale; in sostanza il potere di patteggiamento veniva subordinato innanzitutto alla dimostrazione di un fatto che – come ha detto il senatore Castelli – dovrebbe essere implicito, cioè che la situazione di danno è stata rimossa (perchè altrimenti si verterebbe nel danno reiterato); soprattutto tale dimostrazione veniva affidata al parere delle organizzazioni sindacali. Non si tratta di una questione antisindacale: in quanto costituite quali parti civili, le organizzazioni sindacali sarebbero state parti e il rito di patteggiamento sarebbe stato ammissibile se ed in quanto ci fosse stato questo parere. Inoltre era stabilita la subordinazione all'avvenuto risarcimento del danno o all'offerta formale.

Ci sembrava e ci sembra quindi che, se questo articolo fosse rimasto, vi sarebbe stata una violazione forte dell'articolo 444, al punto da ritenere che si sarebbe trattato di una norma incostituzionale, in quanto avrebbe stabilito solo per queste ipotesi un vincolo all'ammissibilità della procedura di cui all'articolo 444. Anche per questo motivo siamo favorevoli alla soppressione dell'articolo 2.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, voglio esprimere la mia contrarietà alla soppressione dell'articolo 2 che viene proposta. Credo che le scelte che noi stiamo esaminando siano quanto mai opportune. Sono convinto che per la materia della quale ci occupiamo sia quanto mai necessario che le condizioni di ammissibilità della procedura di applicazione della pena richiesta siano più rigorose che in altri casi, proprio per l'esigenza di richiamare gli imprenditori ad una effettiva considerazione delle necessità di sicurezza che invece vengono sempre più trascurate nel nostro paese.

Credo quindi ci sia da riflettere sull'accoglimento della soppressione dell'articolo 2; e mi rammarico che vi siano tanti pareri favorevoli a questa soppressione. Condivido invece il testo dell'originario disegno di legge Smuraglia. Già la stessa soppressione del comma 3 proposta dalla Commissione non mi convinceva ed avevo intenzione (ora lo farò formalmente) di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal collega Lubrano Di Ricco, che vanno nella direzione di ripristinare il testo originario.

Mi riservo di valutare successivamente il testo risultante dalle votazioni, per esprimere un voto finale sul provvedimento complessivo. Sottoscrivo tutti gli emendamenti presentati dal senatore Lubrano di Ricco.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NAPOLI Roberto. Signor Presidente, resto perplesso per la disattenzione dell'Aula su quanto oggi si sta discutendo e approvando. Qualche

giorno fa in Commissione giustizia – vorrei che il relatore De Luca ascoltasse proprio perchè magistrato – sono state approvate norme di depenalizzazione per i reati minori, tra cui anche alcuni stabiliti dalla legge n. 626 del 1994. Abbiamo affermato con chiarezza che rispetto a quella impostazione della Commissione giustizia, e alla strada scelta, non siamo favorevoli nel modo più assoluto, perchè riteniamo che nel momento in cui vengono meno norme di penalizzazione amministrativa o penali, le norme relative alla sicurezza rischiano di essere disattese.

Siamo assolutamente convinti di questa premessa. Nel caso specifico abbiamo in più occasioni ribadito che la legge n. 626 del 1994, peraltro prorogata più volte, ha bisogno anche di un periodo, se non di rodaggio, almeno di acquisizione progressiva di una cultura della sicurezza e di un possibile adeguamento che tenga conto delle difficoltà che incontrano le imprese e non solo le imprese. In questo modo sarà possibile giungere finalmente a quella che noi definiamo la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Se continuiamo a mettere mano a quelle norme – lo dico al senatore Smuraglia che presenta norme integrative o sostitutive – con modifiche di un impianto di legge che adesso incomincia ad essere acquisito, conosciuto e portato all'attenzione del mondo lavorativo, corriamo il rischio di modificare una norma in corso d'opera e, conseguentemente, di disattenderla. Voglio rendere ancora più chiaro il mio pensiero. Quando in un paese vi sono troppe norme – basta pensare al sistema fiscale o a quello urbanistico – il rischio è che vengano disattese. Questo è il rischio che oggi stanno correndo la legge n. 626 e altri provvedimenti sulla sicurezza.

Nel caso specifico vogliamo inserire una delle figure della legge, vale a dire il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. C'è il responsabile per la sicurezza, con ruoli particolari, il datore di lavoro, il medico competente, le organizzazioni sindacali, abbiamo anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nominato dai lavoratori. Se anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – una figura che va indubbiamente tutelata – riconosciamo quanto prevede la legge Smuraglia, continuiamo ad appesantire il mondo del lavoro con tensioni e contrapposizioni che fanno venir meno l'obiettivo del provvedimento, vale a dire un complesso armonico per la sicurezza in cui vengano rispettati i ruoli di ogni figura prevista dalla normativa.

Ritengo – l'ho già detto in molte occasioni – che non dobbiamo immaginare che queste norme rimangano tra le nuvole, è necessario calarle nell'impresa, nel mondo del lavoro. Spesso ho l'impressione che i proponenti di alcuni provvedimenti manchino della sufficiente esperienza o sensibilità per capire le difficoltà di applicazione delle stesse.

Questo è il motivo per cui in termini provocatori siamo favorevoli all'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo, perchè riteniamo che in questo momento la legge n. 626 non abbia bisogno di ulteriori modifiche, ma soltanto di essere capita e digerita. Non è possibile che il solo fatto che in una certa azienda si sia verificato un caso specifico per un rappre-

sentante dei lavoratori per la sicurezza faccia nascere la necessità di un disegno di legge che rende ancora più duri certi compiti, creando indubbiamente contrapposizioni tra il datore di lavoro e il mondo lavorativo.

Stiamo invece attenti a quanto è accaduto in Commissione giustizia. Quello è un momento legislativo su cui l'Aula deve prestare maggior attenzione, perchè se dovessero passare quelle norme di depenalizzazione, allora sì, la legge n. 626 del 1994 non avrebbe veramente più senso di esistere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Cortelloni e Di Benedetto.

È approvato.

A seguito di tale deliberazione risultano preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 2.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante per la sicurezza nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro)

1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni a sostegno dell'accusa, nonchè avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.

2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, anche i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa rispetto al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante rimozione delle situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle condizioni di produzione e lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti, e la pubblicazione della sentenza.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo

3.1

CORTELLONI, DI BENEDETTO

Al comma 1, dopo le parole: «anche in sede dibattimentale», inserire le seguenti: «con memoria scritta».

3.2 PINGGERA

Al comma 1, dopo le parole: «situazioni di pericolo», aggiungere la seguente: «riscontrate».

3.3 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, dopo le parole: «delle situazioni di pericolo», aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza».

3.4 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, dopo la parola: «addetti», inserire le seguenti parole: «e delle popolazioni che risiedono nelle zone circonvicine ai luoghi di lavoro».

3.5 LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, dopo la parola: «addetti», inserire le seguenti parole: «e delle popolazioni che dimorano stabilmente nelle località immediatamente circostanti i luoghi di lavoro».

3.6 LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e la pubblicazione della sentenza».

3.7 PINGGERA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I lavoratori che operano direttamente nell'unità produttiva o posto di lavoro in cui è fatto obbligo di rimuovere la situazione di pericolo o di nocività, devono intraprendere dei corsi di formazione professionali, fuori dall'azienda, mirati alla formazione del nuovo assetto dell'unità produttiva interessata, della durata necessaria alla rimozione dello stato di pericolo verificatosi».

3.8 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sanzioni aggiuntive e pene accessorie)

1. Nei casi in cui venga accertata la commissione di reati, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, per i quali sia prevista anche la pena detentiva, in aggiunta alle sanzioni penali, sono annullati per un anno tutti i benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda in cui si è verificato il reato, con l'obbligo del risarcimento pari ad un terzo della retribuzione media dei lavoratori in forza alla data del reato all'ente erogatore dei benefici.

2. Per il reato di omicidio colposo o di lesioni gravi colpose commesso dal datore di lavoro in violazione delle norme generali e specifiche di sicurezza ed igiene del lavoro, è prevista l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32/bis e 32/ter del codice di procedura penale».

3.0.1

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sanzioni aggiuntive e pene accessorie)

1. Per tutti i reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, per i quali sia prevista anche la pena detentiva, può essere comminata tenuto conto della gravità del fatto, in aggiunta alle sanzioni penali specificatamente previste, anche la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

2. Alla condanna del datore di lavoro o del dirigente per il reato di omicidio colposo o di lesioni gravi, commesso con violazione di norme generali e specifiche di sicurezza ed igiene del lavoro, consegue l'applicazione delle pene previste dagli articoli 32/bis e 32/ter del codice penale».

3.0.2

LUBRANO DI RICCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORTELLONI. Signor Presidente, il mio emendamento 3.1 si illustra da sè.

PINGGERA. I miei emendamenti 3.2 e 3.7 si illustrano da sè.

MULAS. Signor Presidente, nel dare per illustra i miei emendamenti vorrei far notare che il mio emendamento 3.0.1 è identico all'emendamento 3.0.2 del senatore Lubrano Di Ricco. Ritengo che sia possibile unificarli e presentare un'emendamento unico.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Lubrano di Ricco sono da considerarsi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE LUCA Michele, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti anche se vorrei fare brevissimi chiarimenti. In primo luogo, noi non abbiamo ridimensionato il disegno di legge perchè abbiamo avuto un ripensamento e fatto una scelta di buon senso, ma perchè abbiamo ritenuto che fosse necessario dare una dimensione che consentisse l'approvazione di questo disegno di legge, che riteniamo importante. Per cui questa scelta minimalista non corrisponde ad un ripensamento su quanto è stato fatto in passato, ma soltanto ad una esigenza di assicurare l'approvazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda il rapporto con la legge n. 626, voglio ricordare al collega Napoli che il suo discorso non mi pare impostato correttamente in quanto il disegno di legge di cui stiamo discutendo va inquadrato nella tipologia della legislazione di sostegno, che è nota da tempo ed ha avuto la massima espressione nello Statuto dei lavoratori. Non si modifica la legge n. 626, ma si dà una tutela particolare al rappresentante per la sicurezza, come nello Statuto si dà ai sindacati per la repressione della condotta antisindacale.

Infine, per quanto riguarda il problema della Commissione giustizia e della depenalizzazione, anch'io a titolo personale sono contrario a quella depenalizzazione, ma mi pare non sia il tema odierno. Esprimo perciò parere contrario a tutti gli emendamenti.

GARILLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Cortelloni e Di Benedetto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2 presentato dal senatore Pinggera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, ho detto in precedenza che aggiungevo la mia firma a tutti gli emendamenti del collega Lubrano di Ricco, e mi riferivo a tutti gli emendamenti presentati non solo all'articolo 2, ma a tutti gli articoli del provvedimento. Uno di questi è quello attualmente in votazione.

Io credo che la Commissione, espungendo dal testo la parte relativa alla sicurezza delle popolazioni che risiedono nelle zone circonvicine ai luoghi di lavoro proponga una scelta veramente negativa e di difficile comprensione. Se da una situazione deriva un pericolo e una popolazione è posta in difficoltà nelle sue condizioni di sicurezza, oppure sono in pericolo le condizioni di sicurezza dei lavoratori, giustamente il disegno di legge Smuraglia prevedeva che occorresse eliminare sia le condizioni che determinano la non sicurezza per i lavoratori addetti, sia la non sicurezza per le popolazioni che risiedono nelle zone circonvicine ai luoghi di lavoro.

Sul verbo «risiedono» si può discutere; infatti, l'emendamento 3.6 propone una diversa espressione con l'inserimento delle parole «dimorano stabilmente». Il punto è che quella situazione mette a rischio la sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni delle zone circonvicine ai luoghi di lavoro. Quando si determina una situazione di questo tipo, evidentemente occorre eliminarla *in toto*, per la sicurezza sia dei lavoratori sia delle popolazioni. Diversamente, si può intendere che è sufficiente eliminare (così risulterebbe dal testo, ma sarebbe comunque un passo avanti) il pericolo per la sicurezza dei lavoratori, però può restare una situazione di insicurezza per le popolazioni. Trovo veramente assurda questa contraddizione per ragioni probabilmente di carattere formale, perchè questo provvedimento reca norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonchè a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Ma se da quelle situazioni deriva un pericolo per le popolazioni, allora sarà necessario eliminare anche questo!

Il disegno di legge Smuraglia si era fatto carico di risolvere questo problema e aveva inserito nel testo l'espressione che invece la Commissione proponeva di cancellare. Trovo veramente incomprensibile tutto ciò, e per questo motivo voterò a favore dell'emendamento 3.5, avendolo anche sottoscritto. Comunque, poichè nel testo iniziale si parla di «resi-

denti», e qui c'è l'esigenza di introdurre un'espressione diversa, credo che in subordine potrebbe essere approvato l'emendamento 3.6, che si riferisce alle «popolazioni che dimorano stabilmente nelle località immediatamente circostanti i luoghi di lavoro».

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, sono veramente preoccupato per come sta procedendo questo dibattito e per le cose che sto ascoltando. Mi riferisco in particolare all'ultimo intervento. Vorrei che il collega ci facesse l'esempio concreto di una situazione in cui il pericolo non ci sia per il lavoratore che sta vicino alla macchina e invece esista per chi abita ad un chilometro di distanza. Infatti, malgrado io stia in fabbrica dalla mattina alla sera, è una situazione che...

MARCHETTI. Ci vuole un pò di fantasia!

CASTELLI. Senatore Marchetti, avrà opportunità di intervenire successivamente su qualsiasi argomento. Sono molto interessato a conoscere una situazione concreta in cui non ci sia pericolo per il lavoratore che sta sulla macchina, mentre quella stessa macchina può essere pericolosa per una persona che sta ad un chilometro di distanza.

Se per pericolo si intende, come è scritto nel decreto legislativo n. 626 del 1994, un pericolo grave ed imminente, esso a legislazione vigente non può esistere, perchè le leggi in vigore lo impediscono. Se poi questo si verifica per cause accidentali, è del tutto ovvio che deve essere immediatamente rimosso, non perchè lo diciamo noi adesso, ma perchè lo hanno stabilito i legislatori nel 1955.

Allora si potrebbe ipotizzare un'altra situazione di pericolo, cioè quella per la salute. Immagino, ad esempio, uno scarico inquinante, che crei quindi un pericolo. Vedo che i colleghi assentono. Ora, vorrei che faceste mente locale su cosa vuol dire, in pratica, approvare una dizione di questo tipo. Mi meraviglia che sia un «Verde» che l'abbia proposto, perchè esiste una sterminata legislazione che riguarda il controllo ambientale in riferimento alle fabbriche. Ricordo, ad esempio, la legge Merli, il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 (con tutti i decreti ministeriali e le leggi regionali conseguenti) e la legge n. 447, con tutti i decreti emanati. È già tutto normato precisamente e secondo una logica che, tra l'altro, è completamente diversa rispetto a quella che intende rimuovere il pericolo all'interno dell'azienda. L'ambiente all'interno dell'azienda è regolato da altre norme, che sono completamente diverse, perchè le logiche sono diverse, da quelle che invece si riferiscono ai pericoli ambientali al di fuori dell'azienda. Scrivere una norma del genere vuol dire scassare completamente la sterminata legislazione vigente. È stupefacente che la Camera abbia licenziato un testo di questo tipo, perchè l'approva-

zione di quella norma comporterebbe l'effetto contrario, reintroducendo un elemento di assoluta incertezza in una legislazione che fortunatamente – almeno questo è il mio giudizio – è abbastanza positiva per quanto riguarda il controllo ambientale.

Per questi motivi vorrei chiedere a chi si sta occupando di questi problemi gravissimi e delicatissimi, di farlo con un minimo di cognizione di causa, non partendo soltanto da criteri ideologici. Potrei anche non dire queste cose, visto che sia il Governo che il relatore hanno dichiarato la loro contrarietà a questi emendamenti e pertanto presumibilmente verranno respinti, ma ci apprestiamo ad esaminare un disegno di legge delega a mio parere pericolosissimo e quindi le mie dichiarazioni sono sostanzialmente prodromiche alla battaglia che faremo su quel disegno di legge che riteniamo assolutamente negativo e contrario a qualsiasi logica e buon senso.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, prendo la parola per rispondere all'intervento del collega Castelli. Innanzitutto voglio dire di non aver fatto altro che proporre di ripristinare la norma presente nel testo originario del disegno di legge, presentato come primo firmatario dal collega Smuraglia, norma successivamente stralciata dalla Commissione in forza di una decisione che non mi trova consenziente. Infatti, molti anni fa, quando l'Italsider era in piena funzione alle porte di Napoli, ci siamo occupati molto dei danni derivanti alla salute dalla dispersione dei fumi, delle ceneri, delle polveri che il grande stabilimento propagava nei dintorni della zona di Bagnoli. Vi furono allora sollevazioni di intere popolazioni residenti nei paraggi di quello stabilimento e da allora è cominciata una serie di cause civili intentate dai cittadini abitanti nelle zone circostanti lo stabilimento, per cui l'Italsider è stata condannata negli anni e sfido a dimostrare il contrario, anzi vorrei avere l'elenco dei miliardi che l'Italsider ha dovuto sborsare a titolo di risarcimento dei danni ai residenti nelle zone circoscrizioni.

In particolare, uno stabilimento balneare denominato «Tricarico» ubicato nelle immediate vicinanze dello stabilimento Italsider ha dovuto cessare la propria attività per l'inquinamento della spiaggia e del mare. Qualche anno fa il Senato ha approvato un piano di riconversione di quell'area a zona non dico soltanto turistica, ma certamente a una vocazione completamente diversa da quella cui era stata destinata negli anni passati. È in atto anche una bonifica del territorio che ospitava l'Italsider e abbiamo approvato in quest'Aula un emendamento, da me proposto, che prevede anche la bonifica del lido, del mare e della linea di costa di Bagnoli.

Ebbene, l'inciso che aveva inserito il proponente del disegno di legge era quanto mai opportuno che rimanesse per evitare che nel futuro si ve-

rifichino gli stessi inconvenienti accaduti per anni per lo stabilimento Italsider, cioè il risarcimento dei danni alle popolazioni circosvicine, spesso costituite dagli stessi lavoratori della fabbrica. Ed è assurdo che gli operai vengano difesi nel loro diritto alla salute nell'ambito della fabbrica e non trovino uguale difesa al di fuori della stessa, nell'ambito delle case circosvicine o ubicate addirittura di fronte allo stabilimento in cui esplicano il loro lavoro. Non si tratta dunque di un emendamento personale, ma della proposta di ripristinare una norma già prevista dal disegno di legge e quanto mai opportuna, dettata dall'esperienza e dalla saggezza del proponente, il senatore Smuraglia.

Pertanto, ritengo di dover insistere sull'emendamento 3.5 da me presentato, ed in caso di una sua mancata approvazione ribadisco le stesse ragioni anche per l'emendamento successivo che risulterebbe precluso nel caso l'emendamento 3.5 fosse approvato.

DE LUCA Michele, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Michele, *relatore*. Signor Presidente, intendo esprimere due chiarimenti, il primo per ovviare ad una svista ripetuta del collega Marchetti. Il disegno di legge in esame non proviene dalla Camera dei deputati ma è stato esaminato in prima lettura dal Senato ed il testo proviene dalla Commissione competente.

MARCHETTI. Sì, è vero.

DE LUCA Michele, *relatore*. Il chiarimento più significativo però si riferisce alla ragione per cui confermiamo il parere contrario sull'emendamento in esame.

Sappiamo che può sussistere un pericolo per le persone che dimorano al di fuori dell'azienda nella quale si verifica la violazione delle regole di prevenzione; ma il motivo per cui è stata eliminata tale previsione presente invece nel testo originario è estremamente semplice: per far valere queste ragioni, cioè la lesione di interesse estranei all'azienda, manca la legittimazione ad agire del sindacato ed in questo senso è stato espresso un preciso parere dalla Commissione di cui mi sembra i senatori Marchetti e Lubrano di Ricco facciano parte. La 1ª Commissione ha sostenuto che, con riferimento alla sicurezza delle popolazioni locali, la tutela dovrebbe essere affidata ai rispettivi enti territoriali.

Mi sembra quindi che si tratti di un discorso strettamente processuale e di legittimazione. Questo non dimostra che io, il presidente Smuraglia ed altri senatori riteniamo che la tutela della salute delle persone che risiedono nei luoghi esterni all'azienda sia poco significativa, ma siamo invece convinti che quella salute, la prevenzione a favore di quelle popolazioni debba essere fatta valere non dal sindacato ma dagli enti territoriali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dai senatori Lubrano di Ricco e Marchetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dai senatori Lubrano di Ricco e Marchetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Pinggera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Il senatore Lubrano di Ricco ritiene che l'emendamento 3.0.2 si diversifichi dall'emendamento 3.0.1. Senatore Lubrano di Ricco, insiste per la votazione?

LUBRANO DI RICCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti in esame.

DE LUCA Michele, *relatore*. Signor Presidente, ho già espresso parere contrario su entrambi gli emendamenti.

GARILLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario sugli emendamenti in quanto l'ulteriore sanzione prevista negli articoli 3-bis aggiuntivi potrebbe avere effetti negativi sull'occupazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori. (*Il senatore Marchetti fa cenno di voler intervenire*).

Senatore Marchetti, siamo ormai in fase di votazione dell'emendamento e non può più esprimere la propria dichiarazione di voto.

MARCHETTI. Signor Presidente, ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, ormai lei può chiedere la parola solo per intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento 3.0.2.

Metto dunque ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.2.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, ovviamente il testo al quale va la mia preferenza è quello del disegno di legge di iniziativa del senatore Smuraglia e di altri senatori che è in prima lettura al Senato. Infatti, il mio precedente *lapsus* è già stato rilevato con grande chiarezza dal senatore De Luca.

Anch'io vorrei dare atto a verbale che mi riferivo non già ad un testo che viene dalla Camera dei deputati bensì a quello del disegno di legge n. 51, d'iniziativa del senatore Smuraglia ed altri, un provvedimento al quale va tutta la mia considerazione. Inoltre, si tratta di un testo che trovo molto corretto sia come scelte politiche sia come scelte di ordine tecnico in esso previste.

Ritengo che la *ratio* di tale disegno di legge risiedesse essenzialmente proprio in quelle novità che ora vengono soppresse, proprio di lì proveniva una carica innovatrice che avevo apprezzato e della quale ora il disegno di legge viene svuotato, trovando così i più larghi consensi in quest'Aula.

Credo che con questi tagli che vengono apportati al disegno di legge originario riduciamo la normativa che andiamo ad approvare ad un qualcosa di molto meno significativo di quanto all'inizio il collega Smuraglia ed altri senatori avevano proposto con il disegno di legge n. 51.

Non vorrei fare polemiche, ma credo che la Commissione permanente - ora non ricordo con precisione se in sede plenaria o attraverso un Comitato ristretto, ma dal punto di vista formale la questione non ha alcuna rilevanza ed è perfettamente esatto quanto il collega De Luca Michele ha rilevato - abbia rivolto una sorta di suggerimento alla Commissione lavoro, e che sulla traccia di quel suggerimento si possa in qualche modo giungere a tutelare maggiormente quella popolazione dimorante o residente nelle zone circostanti ai luoghi di lavoro che nel disegno di legge presentato dal senatore Smuraglia e da altri colleghi era così precisamente indicato.

Personalmente posso dire esattamente quali sono i molti casi nei quali da una certa situazione deriva un pericolo per i lavoratori e nello stesso tempo per le popolazioni circostanti. Onorevoli colleghi, ve ne sono molti di questi casi - mi rivolgo soprattutto al senatore Castelli - e non credo che valga la pena soffermarsi a lungo su di essi, perchè credo che tali situazioni siano presenti a tutti. Dagli stabilimenti chimici alle attività estrattive vi è una gamma di esempi che si possono evidenziare, per

cui credo che i colleghi non abbiano certamente la necessità che mi soffermi su questo.

Tali considerazioni mi inducono a sostenere il ripristino, attraverso l'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Lubrano di Ricco e da me ora sottoscritto, del testo originario dell'articolo 4 del disegno di legge n. 51, presentato dal senatore Smuraglia e da altri senatori.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, facendo mie le argomentazioni testè svolte dal senatore Marchetti, sottolineo che con l'emendamento 3.0.2 non faccio altro che ripristinare il testo, che pure era stato sottoscritto non solo dal senatore Smuraglia, quale primo firmatario del disegno di legge n. 51, ma dallo stesso relatore attuale, senatore De Luca Michele.

Il disegno di legge n. 51 era quanto meglio si potesse avere in questa materia e mi meraviglio che sia stato modificato così profondamente dalla Commissione.

Siccome è molto poco convincente quello che ha detto il rappresentante del Governo circa le conseguenze che da questa normativa possono derivare all'occupazione, insisto per il mantenimento di questo emendamento; se avessi avuto una spiegazione più convincente sui motivi per i quali tale normativa è stata soppressa dalla Commissione, avrei acconsentito, ma siccome non sono convincenti la mia posizione rimane quella che ho appena espresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.2, presentato dai senatori Lubrano di Ricco e Marchetti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario, perchè questo articolo fa parte di quel complesso di norme che il relatore ha definito «di sostegno».

Noi siamo contrari a questo modo di procedere, che cioè si approvi una legge che serve per farne applicare un'altra. Anche perchè poi vediamo che le leggi, quando ci sono, non vengono applicate: l'ultimo esempio è il caso recentissimo della busta per i modelli 740, che il garante per

la tutela dei dati personali – conosciuto anche come garante della *privacy* – ha riconosciuto come non conforme alla legge, ma che si continua ad usare non rispettando la legge. Poi stiamo a fare delle leggi per far rispettare altre leggi. Questo modo di procedere secondo noi è assolutamente assurdo e anche in quest'ottica voteremo contro l'articolo 3.

FILOGRANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOGRANA. Annuncio il mio voto contrario e chiedo, sulla votazione dell'articolo 3 la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Filograna risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 51 e 2319

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge n. 51.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CORTELLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur comprendendo e condividendo la finalità di estendere la legittimazione ad agire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nella repressione di ogni condotta antisindacale posta in essere dal datore di lavoro, il disegno di

legge in esame suscitò non poche perplessità e riserve in chi vi parla, delle quali resta ampia traccia negli atti della Commissione lavoro.

Tali sollecitazioni produssero già in Commissione interventi emendativi non di poco conto. Basti pensare alla soppressione dell'articolo 2 e dell'intero articolo 4, per i quali, nell'uno, non poteva essere accolta la richiesta di patteggiamento del datore di lavoro se non avesse dimostrato di avere risarcito il danno o effettuata formale offerta di risarcimento danni, per un supposto reato ancora da giudicare, e nell'altro, le improponibili sanzioni aggiuntive e pene accessorie al datore di lavoro, che sarebbero equivalse ad una pressochè probabile condanna alla chiusura dell'azienda.

Occorre quindi dare atto, alla Commissione prima e all'Aula poi, del contemperamento di interessi effettuato tra il diritto alla sicurezza dei lavoratori e quello dell'azienda, anche se resta da evidenziare che forse si poteva fare di più, con l'accoglimento degli emendamenti presentati da Rinnovamento Italiano, specie in ordine alle difficoltà nelle quali si verranno a trovare le piccole e medie imprese quando dovranno eliminare determinate situazioni cosiddette di pericolo a proprie spese.

Avremmo preferito inoltre un provvedimento normativo a più ampio raggio, che prevedesse, ad esempio, l'attivazione di corsi di formazione rivolti alla prevenzione dei rischi e dei danni, oppure la previsione di una più completa e corretta informazione di tutti i soggetti interessati. Tutto ciò nell'ottica globale della intransigente difesa dei principi di tutela e sicurezza dei lavoratori, in un ambito però di cooperazione con i datori di lavoro al fine di far crescere congiuntamente la qualità delle attività lavorative ed i livelli occupazionali delle imprese interessate.

Ciò detto, poichè i miglioramenti apportati al disegno di legge in esame, così modificato rispetto alla sua stesura originaria, inducono a ritenere il provvedimento idoneo a completare il lavoratore sul piano della tutela giurisdizionale, il Gruppo di Rinnovamento Italiano esprime voto favorevole, con l'auspicio che un riesame organico dell'intera materia possa vedere accolti anche i suggerimenti emendativi proposti. (*Applausi del senatore Mundi*).

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Confermo a nome del Gruppo del Partito Popolare quanto ho dichiarato in sede di discussione generale, cioè il voto favorevole del mio Gruppo a questo disegno di legge. Credo che aver equiparato i diritti dei rappresentanti dei lavoratori in tema di sicurezza alla più generale disciplina della tutela dei rappresentanti dei lavoratori significa non solo favorire la tutela dei lavoratori stessi, ma anche affermare il principio che quello della tutela nel luogo di lavoro è uno dei diritti fondamentali della persona che lavora.

Ribadisco comunque il concetto già espresso nella dichiarazione di voto sul precedente disegno di legge, cioè che tutta questa materia deve necessariamente essere uniformata in un testo unico, quello appunto che stiamo spesso citando, in modo che il riferimento per le imprese e per i lavoratori sia unico.

Desidero poi fare un'altra sottolineatura, cioè dire che occorre impegnare il Governo in sede di discussione del testo unico affinché le disposizioni dell'Unione europea relative alla sicurezza del lavoro, disposizioni generalmente riferite ad imprese di dimensioni superiori rispetto alle dimensioni medie italiane, possano tener conto delle caratteristiche del nostro mercato del lavoro e quindi essere adeguate, dal punto di vista degli obblighi, anche alle dimensioni delle imprese. È questa una delle indicazioni che come Giunta per gli affari delle Comunità europee abbiamo fornito al Senato discutendo la relazione semestrale e mi sembra opportuno ribadirla anche in quest'Aula, a conferma comunque del voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano e Indipendenti)*.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, colleghi, noi abbiamo già espresso le nostre gravi preoccupazioni riguardo non tanto a questo disegno di legge, che tra l'altro è stato fortemente ridimensionato e quindi a questo punto, se lo consideriamo isolatamente, non è così drammatico, dato che anche la nostra decisa opposizione ha forse contribuito a renderlo meno dannoso ed in qualche modo accettabile, ma piuttosto rispetto allo spirito con cui si sta procedendo su questa materia delicatissima, nonchè – lo vediamo anche da tanti interventi che vengono fatti in quest'Aula – dall'assoluta ignoranza della materia. Questo è il problema gravissimo che si sta presentando, almeno ai nostri occhi. In questo caso il legislatore sembra ignorare le leggi dello Stato italiano. Voglio ricordare al senatore Lubrano di Ricco, che ha citato il problema di Bagnoli – pur ignorando gli anni ai quali si riferisce –, il decreto del Presidente della Repubblica fondamentale n. 203 del 1988 che regola tutta la materia relativa all'inquinamento atmosferico e prevede addirittura la galera per i contravventori. Non possiamo continuare a legiferare affastellando leggi su leggi oppure, se si verifica che una legge non viene rispettata fino in fondo, anzichè impegnarsi a garantirne il rispetto si preferisce predisporre un altro provvedimento che garantisca il rispetto di quella precedente. Mi sembra un modo assolutamente preoccupante di procedere.

Si sta parlando molto di questo testo unico. Voglio anticipare la nostra posizione che in proposito sarà chiara e netta. Noi accetteremo – perchè riteniamo che il testo unico sia un elemento assolutamente positivo per gli operatori – un testo unico che sia tale, vale a dire che unifichi e renda omogenee le normative vigenti. Credo che possiamo ribadire in ma-

niera molto chiara e netta, anche verificando su tale aspetto la reazione positiva delle associazioni imprenditoriali, l'assoluta necessità di sviluppare la legislazione vigente. Le direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro sono state tutte recepite per cui è su questa strada che dobbiamo andare senza assolutamente interferire – come ho detto più volte – su questo processo estremamente delicato.

Oltre tutto vorrei ricordare, dal momento che siamo quasi tutti cattolici, la parabola della «trave» e della «pagliuzza». Approfitto della presenza del Presidente per sapere se al Senato, in base a quanto previsto dalla legge n. 626, è stata nominata la squadra antincendio, se è stata fatta la formazione per i lavoratori, se sono stati adeguati gli impianti, se sono stati predisposti i piani di evacuazione, se sono stati adeguati i luoghi di lavoro, se è stata pienamente applicata la normativa sui *computer* o se, come al solito, il Parlamento legifera sempre per gli altri mentre al suo interno non accade nulla.

Il nostro giornale «La Padania» ha pubblicato le foto vergognose dello stato degli impianti della Camera dei deputati in cui si vedono fili penzolanti fuori dalle finestre e non si sa se si tratti di cavi elettrici, telefonici o altro; insomma, una situazione che se capitasse ad un imprenditore di Treviso porterebbe al suo immediato arresto. Cominciamo a guardare anche in casa nostra. Anche in una precedente occasione ho ricordato che le scale, non essendo a norma della legge n. 626, andrebbero anch'esse adeguate. Applichiamo anche a noi stessi tale legge.

Concludo dicendo che è troppo facile continuare a buttare la croce sugli imprenditori. Voglio ricordare che dal mio collegio proprio in questi giorni se ne va una grande multinazionale, la Black & Decker. Questa multinazionale non si trasferisce in India per pagare i minorenni un dollaro l'ora, bensì in Inghilterra dove preferisce pagare i lavoratori inglesi che percepiscono paghe superiori a quelle italiane e questo soltanto per l'eccessiva rigidità delle norme sul lavoro esistenti in Italia. Vorrei ricordare ai senatori del Gruppo dei Verdi, al senatore Smuraglia e al relatore De Luca, che esiste una fabbrica perfetta, una fabbrica che non inquina, che non è pericolosa e che è perfetta dal punto di vista ambientale: la fabbrica chiusa. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame si prefiggeva il compito di richiamare le competenze e le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In pratica, si trattava di richiamare una legge non strettamente necessaria, certamente una legge pletorica, una legge che nella stesura finale non riteniamo dannosa. È giusto rilevare che in pratica si continua a procedere sulla strada della sovrapposizione normativa che

più che semplificare tende a complicare le cose. Ancora una volta sorge spontaneamente la domanda se sia giusto continuare su questa strada o preferibile andare finalmente su quella dei testi unici, dei testi semplici, dei testi chiari.

In Commissione lavoro in questo momento sembra che sia volontà anche di questa maggioranza procedere in tal senso; però poi, quando arriviamo in Aula, ci accorgiamo che in realtà non si rispetta tale principio.

Questo testo nella sua introduzione affermava di voler normare il quadro di attribuzioni a garanzia del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e su questo siamo d'accordo, però dobbiamo rilevare che soprattutto nell'articolo 2 sconfinava in materie che secondo noi esulavano dalla sua competenza. Infatti, proprio nell'articolo 2 questa figura tendeva ad assumere una posizione di netta conflittualità, una posizione che difficilmente era compatibile con i compiti e le attribuzioni che la normativa nel campo della prevenzione le riserva. Proprio per tale motivo noi avevamo chiesto di rimandare il disegno di legge in Commissione, per dargli una configurazione migliore, per far sì che realmente fossero messe in evidenza le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ma senza toccare altri argomenti che sicuramente non riguardavano la materia.

Dobbiamo allora riconoscere, comunque, che alcune parti sono state modificate e alcuni articoli su cui vi era conflittualità, che non servivano a portare chiarezza, ma sicuramente complicavano i rapporti tra datore di lavoro e prestatore d'opera, sono stati emendati. Quindi, pur ritenendo che il provvedimento non sia certamente dei migliori, non ci sentiamo di esprimere un voto favorevole, però non ci sentiamo nemmeno di dare voto contrario. Riteniamo che questo disegno di legge nell'Aula della Camera sarà ulteriormente modificato; contemporaneamente arriverà finalmente anche dalla Commissione lavoro del Senato un testo unico sull'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro che servirà a normare anche questo argomento in modo definito e chiaro, quindi annunziamo il nostro voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale)*.

PRESIDENTE. Vedo in Aula il senatore Miglio. Gli esprimo le mie felicitazioni e quelle dei colleghi per essere tornato fra noi dopo una degenza abbastanza lunga. *(Generali applausi)*.

FILOGRANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOGRANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge all'esame: «Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro», reca un titolo accattivante; infatti evidenzia una delle necessità sostanziali di tutti i lavoratori. Premetto che la mia dichiarazione di voto sarà decisamente contraria e voglio spiegarvi il motivo.

Ritengo che l'Italia sia sufficientemente garantita non soltanto dalla legge n. 626 del 1994, alla quale si fa riferimento con questo disegno di legge, ma da un eccessivo numero di norme, leggi, leggine, che inducono soprattutto chi ha propensione imprenditoriale a non intraprendere più. E allora, se vogliamo condurre tutti insieme una vera battaglia contro la disoccupazione, ritengo che avremmo dovuto forse concentrare le nostre attenzioni non tanto sull'iniziativa specifica di una norma che appesantisce ancor di più il sistema normativo in tema lavorista, ma avremo dovuto parlare di diritti derogabili e diritti inderogabili dei lavoratori. Mi voglio spiegare meglio soprattutto per coloro che, un po' attenti, cercano di interpretare quel cambiamento normativo che sta avvenendo nel mondo, mentre l'Italia sta seguendo una linea esattamente opposta.

Noi in passato abbiamo sicuramente raggiunto dei grandi obiettivi a tutela dei lavoratori: ricordate tutti il famoso Statuto dei lavoratori e la cosiddetta contrattazione nazionale collettiva che sembra, secondo norme disciplinate da altri diritti al lavoro, essere uno dei grandi ostacoli alla massima occupazione raggiungibile all'interno di un paese industrializzato, che via via continua ad evolversi secondo un rinnovamento vero, una necessità di cambiamento che arriva dal mercato.

Ebbene, questo tipo di norma che stiamo esaminando oggi – ed è questo il motivo per cui siamo contrari – va esattamente nella direzione opposta, cioè non solo aggrava la situazione dei lavoratori in termini di mantenimento del proprio posto di lavoro, ma aggrava ancora di più la posizione di coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro. Proprio a causa dell'appesantimento normativo (su questo punto vorrei richiamare soprattutto l'attenzione della sinistra, di quei pochi amici che mi vogliono ancora bene e che lottano contro la disoccupazione), la situazione in tal modo diventa drammaticamente pesante per chi esce dall'opportunità di lavoro che ha in questo momento e, soprattutto, per chi vorrebbe entrare nel mondo del lavoro.

Appesantendo le norme esistenti, non diamo nuove opportunità di impiego, ma peggioriamo ancora di più la situazione. Dovremmo richiamare l'attenzione soprattutto dei sindacati sul fatto che negli ultimi anni avevano garantito l'introduzione in Italia della flessibilità globale dell'economia, derivante da accordi internazionali sottoscritti in varie sedi negli Stati in cui si organizzavano gli incontri per parlare di lavoro (faccio riferimento, per esempio, al Lussemburgo). Ebbene, in Italia continuiamo a pensare di poter garantire il lavoratore – ecco dove sta il vero problema – appesantendo ancora di più i diritti inderogabili.

La flessibilità, quella vera, oltre tutto garantita a livello internazionale ed introdotta dai paesi anglosassoni per primi, richiede un alleggerimento dello Statuto dei lavoratori e del peso della contrattazione nazionale collettiva. Ciò vuol dire che per dare lavoro – lo hanno dimostrato tutti gli altri paesi – bisogna ridurre il numero di leggi ed il peso che queste hanno sui diritti inderogabili. Il disegno di legge in esame, invece, appesantisce i diritti inderogabili, il che vuol dire che farà aumentare la disoccupazione.

Non so cosa altro dire, cari amici; il mio continua ad essere un intervento di carattere sentimentale, perchè affronto in modo appassionato la questione della disoccupazione (non più dell'occupazione, il vero dramma è la disoccupazione). Voglio solo dire che dobbiamo fare attenzione, perchè questo disegno di legge, se verrà approvato, continuerà ad aggravare il problema di chi cerca lavoro. Non mi riferisco soltanto ai lavoratori citati in questa occasione, ma penso anche ai disoccupati intellettuali. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

COSTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, se il disegno di legge in esame, anzichè recare norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, avesse stabilito le facoltà di quest'ultimo, probabilmente avrebbe avuto maggiori e forse totali consensi. Infatti, in definitiva esso tende a fissare i compiti quasi obbligatori e le determinazioni alle quali deve ricorrere il rappresentante dei lavoratori nel momento in cui accerta che nell'azienda vi è stata una violazione delle norme postulate per la sicurezza e per l'igiene.

È evidente che l'occasione è una tentazione per parlare della disoccupazione e dei grandi problemi del Mezzogiorno, ma, volendo rimanere nel tema, dichiaro soltanto il voto favorevole a nome del Gruppo CCD-CDL, sollecitando il Governo a riflettere e a considerare che ogni occasione è buona per occuparsi dei problemi dell'occupazione nel Mezzogiorno.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, il disegno di legge di iniziativa del senatore Smuraglia e di altri senatori, volto ad introdurre norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonchè a garantire interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, è quanto mai opportuno. Il senatore Smuraglia con la sua iniziativa, ha posto all'attenzione del Senato un problema essenziale, una questione che purtroppo assume caratteri di sempre maggior gravità nel nostro paese, quella della sicurezza. Certo, anche il disegno di legge iniziale del senatore Smuraglia non affrontava, nè pretendeva di affrontare, nella sua compiutezza il tema della sicurezza, ma soltanto un aspetto rilevante e importante di questo problema.

Già in sede di esame degli emendamenti, aderendo alle proposte del collega Lubrano di Ricco tendenti a ripristinare il testo originario del disegno di legge del senatore Smuraglia, ho criticato l'orientamento che è prevalso in sede di votazioni degli emendamenti, orientamento che ha

svuotato il disegno di legge di due norme essenziali, contenute negli articoli 2 e 4: la norma relativa alle condizioni di ammissibilità alla procedura di applicazione della pena richiesta, prevista dall'articolo 2, che opportunamente vincolava l'ammissibilità alla procedura dell'applicazione della pena richiesta nel caso in cui si verta in materia di sicurezza e di igiene del lavoro a condizioni particolari, opportunamente indicate; la norma relativa alle sanzioni aggiuntive e alle pene accessorie, previste dall'articolo 4. Esse davano un segno preciso al disegno di legge, uno sviluppo determinato alla previsione dell'articolo 1, che prevede appunto che il rappresentante per la sicurezza che vi abbia interesse, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o a limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possa chiedere che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge n. 300 del 1970. Questa premessa evidenzia l'intenzione del potenziamento del ruolo del rappresentante per la sicurezza ed è il segno positivo della legge, che trovava uno sviluppo a mio avviso coerente in tutte le norme del disegno di legge originario del senatore Smuraglia, in quanto con essa si cominciava a sottolineare che gli imprenditori debbano acquisire la consapevolezza che il problema della sicurezza è reale e che di fronte ad esso il Governo e la maggioranza che lo sostiene si pongono con la fermezza necessaria.

Dunque, le norme contenute negli articoli 2 e 4 in qualche modo indicavano la strada da percorrere, proprio per sottolineare la necessità che in termini nuovi e più stringenti i datori di lavoro si rendano conto che la sicurezza è essenziale e prioritaria rispetto a qualsiasi altro elemento da valutare. Aver soppresso queste due disposizioni indebolisce la scelta complessiva contenuta nel disegno di legge di iniziativa del senatore Smuraglia e di altri senatori.

Ripeto che di questo siamo veramente rammaricati perchè assistiamo ad una tendenza al ridimensionamento di intenzioni positive, vediamo cioè una maggioranza che cede facilmente alle pressioni dell'opposizione la quale poi, non completamente soddisfatta, magari dopo avere raggiunto l'obiettivo di un sostanziale svuotamento di larga parte del testo originario, continua ad esprimere posizioni di forte critica e preannuncia che nell'altro ramo del Parlamento l'esame del provvedimento avrà un orientamento diverso. A quel punto, forse rimarrà solamente l'articolo «0» del disegno di legge che sarà completamente svuotato.

Espressa la nostra critica all'accaduto, del provvedimento rimangono comunque gli articoli 1 e 3 sia pure privato della parte riferita alla sicurezza delle popolazioni residenti nelle zone circostanti i luoghi di lavoro, parte che, a nostro avviso, si sarebbe dovuta mantenere per le ragioni già esposte e che non intendo ripetere.

L'articolato del disegno di legge che rimane ha comunque un carattere positivo e per questo esprimeremo un voto favorevole al testo residuo dall'esame dell'Aula, mantenendo però un certo rammarico per il fatto che non si sia colta l'occasione offertaci dal senatore Smuraglia

per attuare un intervento più penetrante e ancor più positivo. (*Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti*).

PRRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio la votazione finale dei disegni di legge nn. 51 e 2319 ad altra seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,35*).

Allegato alla seduta n. 384**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 2987 (votazione finale)	154	153	004	141	008	077	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0384 del 27-05-1998 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOSTINI GERARDO	F	
ALBERTINI RENATO	F	
ANDREOLLI TARCISIO	F	
ANGIUS GAVINO	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	
BARBIERI SILVIA	F	
BARRILE DOMENICO	F	
BASSANINI FRANCO	M	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BEDIN TINO	F	
BERNASCONI ANNA MARIA	M	
BERTONI RAFFAELE	F	
BESOSTRI FELICE CARLO	F	
BESSO CORDERO LIVIO	F	
BETTONI BRANDANI MONICA	M	
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	M	
BISCARDI LUIGI	F	
BO CARLO	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOCO STEFANO	F	
BONATESTA MICHELE	A	
BONAVITA MASSIMO	F	
BONFIETTI DARIA	M	
BORRONI ROBERTO	M	
BORTOLOTTO FRANCESCO	F	
BRUNO GANERI ANTONELLA	F	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	
CABRAS ANTONIO	F	
CADDEO ROSSANO	F	
CALVI GUIDO	F	
CAMERINI FULVIO	F	

Seduta N. 0384 del 27-05-1998 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CAPALDI ANTONIO	F	
CAPONI LEONARDO	F	
CARCARINO ANTONIO	F	
CARELLA FRANCESCO	M	
CARPI UMBERTO	F	
CARPINELLI CARLO	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	M	
CAZZARO BRUNO	F	
CECCHI GORI VITTORIO	M	
CIONI GRAZIANO	M	
CD' FAUSTO	F	
CONTE ANTONIO	F	
CORRAO LUDOVICO	F	
CORTELLONI AUGUSTO	F	
CORTIANA FIORELLO	F	
CRESCENZIO MARIO	F	
CRIPPA AURELIO	F	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	M	
D'URSO MARIO	F	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	F	
DE CAROLIS STELIO	F	
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	
DE LUCA ATHOS	F	
DE LUCA MICHELE	F	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DE MARTINO GUIDO	F	
DE ZULUETA TANA	F	
DEBENEDETTI FRANCO	F	
DEL TURCO OTTAVIANO	F	
DEMASI VINCENZO	A	
DENTAMARO IDA	M	

Seduta N. 0384 del 27-05-1998 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DI BENEDETTO DORIANO	F	
DI ORIO FERDINANDO	F	
DIANA LINO	F	
DIANA LORENZO	F	
DONDEYNAZ GUIDO	F	
DONISE EUGENIO MARIO	F	
DUVA ANTONIO	F	
ELIA LEOPOLDO	F	
ERROI BRUNO	F	
FALOMI ANTONIO	M	
FANFANI AMINTORE	M	
FASSONE ELVIO	F	
FERRANTE GIOVANNI	F	
FIGURELLI MICHELE	F	
FIORILLO BIANCA MARIA	F	
FLORINO MICHELE	A	
FOLLIERI LUIGI	F	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	
GAMBINI SERGIO	F	
GAWRONSKI JAS	C	
GIARETTA PAOLO	F	
GIOVANELLI FAUSTO	F	
GRUOSSO VITO	F	
GUALTIERI LIBERO	F	
GUERZONI LUCIANO	F	
IULIANO GIOVANNI	F	
LARIZZA ROCCO	F	
LAURIA BALDASSARE	F	
LAURIA MICHELE	M	
LAURICELLA ANGELO	F	
LAVAGNINI SEVERINO	F	
LEONE GIOVANNI	M	

Seduta N. 0384 del 27-05-1998 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
LO CURZIO GIUSEPPE	F	
LOIERO AGAZIO	M	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	F	
LORETO ROCCO VITO	F	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	
MAGGI ERNESTO	A	
MAGGIORE GIUSEPPE	C	
MANCA VINCENZO RUGGERO	C	
MANCINO NICOLA	P	
MANCONI LUIGI	M	
MANFROI DONATO	C	
MANIERI MARIA ROSARIA	F	
MANZI LUCIANO	M	
MARCHETTI FAUSTO	F	
MARINI CESARE	F	
MARINO LUIGI	F	
MARTELLI VALENTINO	M	
MASULLO ALDO	F	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	F	
MELE GIORGIO	F	
MELUZZI ALESSANDRO	F	
MICELE SILVANO	F	
MIGNONE VALERIO	F	
MIGONE GIAN GIACOMO	F	
MILIO PIETRO	C	
MONTAGNA ILLIU	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	
MUNDI VITTORIO	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	
NAPOLI ROBERTO	F	
NAVA DAVIDE	F	

Seduta N. 0384 del 27-05-1998 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
NIEDDU GIANNI	F	
OCCHIPINTI MARIO	F	
OSSICINI ADRIANO	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	
PALOMBO MARIO	M	
PAPINI ANDREA	F	
PAPPALARDO FERDINANDO	F	
PARDINI ALESSANDRO	F	
PAROLA VITTORIO	F	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASSIGLI STEFANO	F	
PASTORE ANDREA	C	
PELELLA ENRICO	F	
PELLEGRINO GIOVANNI	M	
PETRUCCI PATRIZIO	F	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	
PETTINATO ROSARIO	F	
PIATTI GIANCARLO	F	
PIERONI MAURIZIO	F	
PILONI ORNELLA	F	
PINTO MICHELE	M	
PIZZINATO ANTONIO	M	
POLIDORO GIOVANNI	F	
PREDALDO ALDO	F	
RESCAGLIO ANGELO	F	
ROCCHI CARLA	F	
ROGNONI CARLO	M	
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	
RUSSO GIOVANNI	F	
RUSSO SPENA GIOVANNI	F	
SALVATO ERSILIA	F	
SALVI CESARE	F	

Seduta N. 0384 del 27-05-1998 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
SARACCO GIOVANNI	F	
SARTO GIORGIO	F	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	F	
SCIVOLETTO CONCETTO	F	
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	F	
SCOPELLITI FRANCESCA	C	
SEMENZATO STEFANO	F	
SENESE SALVATORE	F	
SMURAGLIA CARLO	F	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	F	
STANISCIÀ ANGELO	F	
TAPPARO GIANCARLO	F	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	
TOIA PATRIZIA	M	
UCCHIELLI PALMIRO	F	
VALIANI LEO	M	
VALLETTA ANTONINO	F	
VEDOVATO SERGIO	F	
VEGAS GIUSEPPE	C	
VELTRI MASSIMO	F	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	
VIGEVANI FAUSTO	M	
VILLONE MASSIMO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	M	
VIVIANI LUIGI	F	
VOLCIC DEMETRIO	F	
ZECCHINO ORTENSIO	F	
ZILIO GIANCARLO	F	

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 26 maggio 1998 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europa occidentale (UEO)» (3296).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

Deputato RUFFINO. – «Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore» (3284) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ha approvato il disegno di legge: CAZZARO ed altri. – «Disciplina delle attività di facchinaggio» (2367).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 26 maggio 1998, il disegno di legge: CARPI e DE LUCA Michele; DE LUCA Athos; DE LUCA Athos; PONTONE ed altri; ASCIUTTI ed altri; LARIZZA ed altri; CIONI ed altri. – «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti» (227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il prefetto di Messina, Renato Profili, ha trasmesso la petizione con la quale moltissimi cittadini chiedono l'adozione di iniziative volte a salvaguardare il polo navale di Messina, con particolare riferimento ai livelli occupazionali dell'Arsenale militare e al mantenimento della sede del Comando militare marittimo nella medesima città (*Petizione n. 348*);

il signor Luigi Re, di Roma, chiede l'adozione di misure a tutela dei consumatori, con particolare riguardo alle lotterie, ai concorsi e alle operazioni a premio di ogni tipo (*Petizione n. 349*);

il signor Giuseppe Torrente, di Tunisi, e moltissimi altri cittadini, chiedono la sollecita approvazione dei disegni di legge nn. 80, 693, 1349, 2073 e 2112, volti ad introdurre norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale delle Ferrovie dello Stato (*Petizione n. 350*);

il signor Augusto Magnone, di Milano, chiede che vengano avviati, presso i servizi pubblici e convenzionati con il Sistema sanitario nazionale, programmi sperimentali di somministrazione di eroina, sotto controllo medico, per i pazienti con comprovata dipendenza fisica (*Petizione n. 351*);

il signor Vito Contento, di Massafra (Taranto), insieme ad altri cittadini, chiede una proroga dei termini di cui all'articolo 4 della legge n. 5 del 1998 per l'invio all'AIMA della dichiarazione relativa ai quantitativi di latte prodotti nel periodo 1997-1998 (*Petizione n. 352*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.